

Per copia conforme all'originale
composta di n. fogli

Pescara li. 11/9/14

Allegato 6)

REGIONE ABRUZZO

*Direzione regionale Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione
Servizio Economia ittica e Credito agrario
Via Catullo, 17 Pescara*

CALENDARIO VENATORIO 2014/2015

Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.02.2004, n. 10, e s.m.i.), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria ha inizio il 21 settembre 2014 e termina il 31 gennaio 2015, fatta eccezione per due giornate di preapertura, ed è regolata dalle prescrizioni che seguono nel successivo CAPO B, per il prelievo delle specie ivi indicate.

CAPO A) Stagione venatoria, giornate e orari di caccia

1. Nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto nel presente calendario, i cacciatori aventi diritto all'accesso ai rispettivi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), possono svolgere attività venatoria da appostamento ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane nel periodo dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015, con le limitazioni e le modalità indicate di seguito.
2. Nei periodi indicati nel punto precedente, l'attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, ad esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.
3. La settimana venatoria inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.
4. L'attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto. Al fine di dare adempimento alla norma regionale in materia, si fornisce la tabella riportante gli orari di inizio e termine di ciascuna giornata venatoria (Allegato D).
5. I cacciatori non residenti né nativi della Regione Abruzzo, ammessi allo svolgimento dell'attività venatoria sul territorio regionale, possono esercitare il prelievo venatorio nelle giornate di preapertura per le specie e nei periodi indicati nel presente calendario solo se coincidenti con quelli stabiliti dai calendari approvati dalle Regioni di provenienza.

CAPO B) Specie cacciabili e periodi di caccia

Fatte salve le specifiche disposizioni di cui al successivo capo C), la caccia è consentita secondo le indicazioni di seguito riportate.

1. **Tortora (*Streptopelia turtur*):** nelle giornate del 6 e 7 settembre 2014 e dal 21 settembre 2014 al 30 ottobre 2014 con le seguenti prescrizioni:
 - giornate del 6 e 7, 21-29 settembre 2014: esclusivamente in appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane;
 - giornate dal 1 ottobre al 30 ottobre 2014: anche in forma vagante con l'ausilio del cane.
2. **Merlo (*Turdus merula*):** nelle giornate del 6 e 7 e dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 con le seguenti prescrizioni:
 - giornate del 6 e 7, 21-29 settembre 2014: esclusivamente in appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane, limitatamente ai territori collinari e di media montagna al di sotto dei 1000 metri
 - Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014: anche in forma vagante con l'ausilio del cane.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

5.3.0 del 11 AGO 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

3. **Cornacchia grigia** (*Corvus cornix*), **Gazza** (*Pica pica*) e **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*): nelle giornate del 6 e 7 settembre 2014 e dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 con le seguenti prescrizioni:

- giornate del 6 e 7, 21-29 settembre 2014: esclusivamente in appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane;
- giornate dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015: anche in forma vagante con l'ausilio del cane;
- giornate dal 21 al 31 gennaio 2015: esclusivamente appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane.

4. La preapertura di cui ai precedenti punti 1.- 2.- 3. non è consentita nella Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice di cui al punto 12. Dal 21 settembre al 1 di ottobre nei *Distretti di Gestione della Coturnice* la caccia con i cani da ferma è consentita al di sotto della quota altimetrica dei 1500 metri.

5. **Quaglia** (*Coturnix coturnix*): dal 21 settembre al 30 ottobre 2014 con l'utilizzo del cane, il cui numero è limitato a due unità per equipaggio fino al 30 settembre.

6. **Fagiano** (*Phasianus colchicus*): dal 21 settembre al 30 novembre 2014 con l'utilizzo del cane, il cui numero è limitato a due unità per equipaggio fino al 30 settembre. E' consentita la caccia dal 1 dicembre 2014 fino al 31 gennaio 2015 solo nei distretti di gestione dove si attua il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo e la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione. Il prelievo al fagiano è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

7. **Allodola** (*Alauda arvensis*): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014.

8. **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*): dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014; dal 1 al 19 gennaio 2015 limitatamente ai cacciatori che abbiano partecipato alle attività di monitoraggio durante lo svernamento e la migrazione prenuziale realizzate in base al protocollo Regione-ISPRA. Il prelievo venatorio dal 1 al 19 gennaio 2015 è inoltre consentito nei soli ATC che pianifichino il prelievo a partire dalle statistiche di abbattimento nonché dei dati del monitoraggio della specie realizzato nella stagione venatoria 2013/14. La caccia è sospesa quando il Servizio Meteorologico regionale segnala la previsione di temperature che rimangono sotto zero gradi centigradi per più di sei ore, durante il giorno (inteso come alba-tramonto) e per tre giorni consecutivi. La sospensione della caccia interessa l'intero territorio di ciascuna Provincia anche quando le suddette condizioni si realizzano solo nella fascia montana e collinare. La sospensione della caccia si prolunga per i successivi 5 giorni dopo che sono venute meno le condizioni meteo precedenti. La predetta sospensione viene attuata secondo la seguente catena d'informazione e processo decisionale in tempi rapidi (24 ore): segnalazione dello stato di allerta da parte del Servizio meteo della Regione – provvedimento di sospensione della caccia da parte della Regione – trasmissione del provvedimento regionale alle Province e agli ATC interessati che devono attivare efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori. Entro il 20 febbraio 2014, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.

Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate. Tali aree devono essere omogenee sotto il profilo ambientale ricomprendendo, ove possibile, anche le aree interdette all'attività venatoria, previa autorizzazione degli enti preposti. L'attività di monitoraggio sarà effettuata da parte di cacciatori esperti, che hanno seguito idonea attività formativa secondo le direttive tecniche dell'ISPRA.



9. **Cesena** (*Turdus pilaris*), **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*) e **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*) dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015;

10. **Germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Alzavola** (*Anas crecca*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*), **Fischione** (*Anas penelope*) **Pavoncella** (*Vanellus vanellus*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*), **Moriglione** (*Aythya ferina*) **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*): dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015;

11. **Colombaccio** (*Columba palumbus*): dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015. Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie. Su richiesta delle Province che la formulino sulla base dei dati in loro possesso, previa acquisizione di ulteriore parere dell'ISPRA, la Regione potrà posticipare la chiusura del periodo di prelievo venatorio al 08 febbraio 2015, nella forma esclusiva dell'appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane. La Regione provvederà a regolamentare le modalità di accesso dei cacciatori non residenti sul territorio delle Province che abbiano richiesto il posticipo della chiusura.

12. **Coturnice** (*Alectoris graeca*): dal 2 ottobre al 30 novembre 2014 nei soli giorni di **giovedì, sabato e domenica** e nei soli Distretti di gestione individuati dalle Province tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale delle Province stesse. Nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice è vietata la preapertura. Il prelievo è consentito previo censimento, da realizzare entro il 10 settembre 2014, a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico delle Province ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7. All'esito dei censimenti, gli ATC, sempre sotto il coordinamento tecnico delle Province, predispongono piani di abbattimento e modalità di prelievo. Il prelievo della coturnice può essere esercitato solo nei distretti per i quali è stato autorizzato il piano di abbattimento.

All'atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell'abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all'ATC competente per territorio, specificando i propri dati anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo. L'ATC comunica immediatamente ai cacciatori, con le stesse modalità, l'eventuale completamento del piano di abbattimento.

I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria 2013-2014, entro il 15 settembre 2014 sono tenuti a comunicare all'ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di "partecipazione al prelievo di coturnice", i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Provincia.

Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie organizzati dagli ATC, di concerto con la Provincia e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.

Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sfioramento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto di gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti di prelievo.

Sui piani di abbattimento e modalità di prelievo le Province devono acquisire il parere favorevole dell'ISPRA.

E' fatto divieto di trasportare con mezzi motorizzati armi ed ausiliari all'interno dei distretti di gestione della Coturnice.

13. **Starna** (*Perdix perdix*): dal 1 ottobre al 30 novembre 2014. Il prelievo venatorio è subordinato all'attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia. La caccia è vietata all'interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzate alla stabilizzazione della specie. In caso di mancata predisposizione dei



piani di prelievo o per mancata approvazione degli stessi da parte della Provincia la caccia alla specie non è consentita. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.

14. **Cinghiale** (*Sus scrofa*): dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014. Il prelievo venatorio di tale specie è disciplinato dal Regolamento Regionale n. 5 del 27/05/2014 pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 23 del 11/06/2014, recante "L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati"; nelle province nelle quali alla data del 1/9/2014 non fossero ancora stati completati gli adempimenti di cui all'articolo 1 c.27 dello stesso Regolamento, nelle more della loro implementazione il prelievo del cinghiale resta disciplinato dai vigenti Regolamenti provinciali. In ottemperanza alla DGR 797 del 28.12.2009, i cinghiali abbattuti dovranno essere sottoposti obbligatoriamente all'esame della trichinella nei punti di controllo che saranno definiti dalle rispettive ASL, pubblicati sul sito della Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo (<http://www.regione.abruzzo.it/caccia/>).

15. **Lepre** (*Lepus europaeus*): dal 1 ottobre al 15 dicembre 2014.
L'ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e lepre europea (*Lepus europaeus*), in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della Lepre europea (*L. europaeus*) in cui è consentito il prelievo della specie con l'obbligo di segnalazione all'ATC, da parte dei cacciatori che esercitano questo tipo di caccia, di ogni capo di lepre abbattuto che dovrà essere esaminato dai tecnici dell'ATC o della Provincia formati dall'ISPRA. Nell'area A e nei comuni dell'area B, di cui alla nota della Direzione Agricoltura prot. RA/153584 del 13.06.2013, è comunque vietato il ripopolamento delle lepri.

16. **Volpe** (*Vulpes vulpes*): dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015. Dal 1 gennaio 2015 è consentito l'utilizzo dei cani da seguita nell'esercizio della caccia alla volpe secondo le indicazioni che le Province, sentiti gli ATC, forniscono entro il 1° dicembre 2014. Tale ultima prescrizione può essere imposta dalle Province anche nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie.

17. Dal 1 gennaio 2015, l'utilizzo di cani da seguita è consentito esclusivamente secondo quanto indicato al punto 16 per la caccia alla volpe.

18. La Regione può, con provvedimento motivato del dirigente del competente Servizio della Giunta regionale, sentiti l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e, ove costituito, l'Osservatorio Faunistico Regionale (OFR), ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.

CAPO C) Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

1. L'attività venatoria nei SIC e nelle ZPS è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.
2. Nelle ZPS e nella ZPE del PNALM non è consentita la preapertura.
Nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini, individuata con DGR 336/2005 l'attività venatoria è consentita con le stesse modalità previste per la zona C1 della ZPE del PNALM e sino al 31 dicembre 2014; nel mese di gennaio 2015 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di **giovedì** e **domenica**, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati, per i quali valgono le disposizioni contenute nel presente calendario venatorio.
Nella Zona di Protezione Speciale denominata "ZPS ex Parco", designata originariamente con DGR 1890/1999, coincidente con il territorio escluso, dalla L.R. 23/2000, dal Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, l'attività venatoria è consentita per ciascuna specie indicata nel precedente capo B),

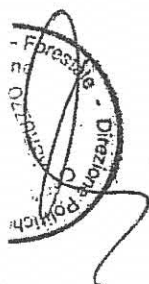
secondo le date di apertura ivi riportate e sino al 31 dicembre 2014; nel mese di gennaio 2015 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di **giovedì** e **domenica**, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati, per i quali valgono le disposizioni contenute nel presente calendario venatorio.

3. All'interno delle ZPS è vietato:

- l'allenamento e l'addestramento di cani da caccia e le altre attività ad esse connesse prima del 1 settembre 2014 e dopo il 31 gennaio 2015;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti;
- effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio;
- attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*).

4. Nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, fino al 29 settembre è vietato l'abbattimento di esemplari appartenenti alle seguenti specie: **folaga, gallinella d'acqua, alzavola, porciglione, fischione, marzaiola, moriglione, beccaccino, pavoncella, beccaccia.**

5. Nella ZPE del PNALM, ai fini della tutela della popolazione dell'Orso bruno marsicano, sono vietati l'allenamento e l'addestramento cani; lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello è consentito dal 11 settembre 2014 al 15 marzo 2015, previo rilascio di parere vincolante dell'ISPRA; è vietata la preapertura; è vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04; è vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica. **Tutti i cani impiegati nell'attività venatoria all'interno della ZPE del PNALM devono essere stati vaccinati contro il cimurro.** Fatti salvi i territori sottoposti a tutela ricadenti nella ZPE nei quali è vietata qualunque forma di caccia, il prelievo nella ZPE è consentito con diversa modulazione su due aree C1 e C2, individuate dalla cartografia predisposta dall'Istituto appositamente incaricato dalla Direzione, secondo le seguenti disposizioni:



CINGHIALE

Zona	C1	C2
Modalità	Caccia in forma individuale da postazione fissa Caccia in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra n. 22478/T-D1 del 28 giugno 2010 e s.m.i. abilitati dalla Provincia, senza l'ausilio del cane. I cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale con le suddette modalità, prima dell'apertura della caccia devono provvedere alla certificazione della taratura della carabina secondo le	Caccia in forma individuale da postazione fissa e Girata con le stesse modalità previste per la zona C1 Caccia in forma individuale con la tecnica della "cerca" con carabina munita di ottica di puntamento senza l'ausilio del cane. Caccia in forma collettiva Caccia in forma collettiva con utilizzo di un unico cane; numero dei componenti la squadra partecipante alla caccia collettiva minimo 5 massimo 15 cacciatori. I cacciatori definiti ospiti, possono partecipare alla caccia in forma collettiva in misura non superiore alla metà dei componenti la squadra presenti nel giorno di caccia; ciascun ospite dovrà essere annotato sul verbale e non può partecipare a più di 7 battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria.

	disposizioni della Provincia. Caccia in forma collettiva Girata: caccia in forma collettiva con l'utilizzo di un unico cane con funzione specifica di "limiere" abilitato dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI); numero dei componenti la squadra partecipante alle girate minimo 5 massimo 15 cacciatori incluso il conduttore del cane. I cacciatori definiti ospiti, possono partecipare alla girata in misura non superiore alla metà dei componenti la squadra presenti nel giorno di caccia; ciascun ospite dovrà essere annotato sul verbale e non può partecipare a più di 7 battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria.
Prescrizioni	Nelle zone assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da postazione fissa e con la tecnica della "cerca", praticata soltanto da un componente della squadra assegnataria della zona stessa, non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata o della caccia in forma collettiva nella medesima zona e richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra. Durante lo svolgimento della caccia in forma individuale da postazione fissa al cinghiale non possono essere abbattute altre specie cacciabili, ad eccezione della volpe. I cani impiegati nella caccia in forma collettiva al cinghiale nella zona C2 della ZPE devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. La caccia in forma collettiva al cinghiale nella zona C2 della ZPE è consentita solo in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di vigilanza (Comando Provinciale del CFS e Polizia Provinciale). Nei territori che non rientrano nelle zone di caccia assegnate alle squadre, il prelievo è consentito solo in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori abilitati dalla Provincia, senza l'ausilio del cane. Le squadre assegnatarie di zone confinanti con le zone di caccia ricadenti in area C1, possono esercitare anche in quest'area C1 l'attività di prelievo con l'utilizzo di un cane limiere abilitato ENCI, previa comunicazione alla Polizia Provinciale, qualora le predette zone ricadenti in area C1 non siano state assegnate per mancanza di richiesta.
Periodi	Caccia consentita dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.



Munizioni	Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l'utilizzo di munizioni a palla unica.
È obbligatorio il recupero dei capi feriti: i capi feriti e non recuperati possono essere recuperati esclusivamente da personale autorizzato dalla Provincia mediante l'utilizzo di cani da traccia abilitati ENCI per interventi di recupero. Tali interventi dovranno essere preventivamente comunicati alla Provincia.	

LEPRE

Zona	C1	C2
Modalità	La caccia alla lepre è consentita ad equipaggi che impiegano massimo 2 cani da seguita.	
Prescrizioni	I cani impiegati alla lepre devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. La caccia alla lepre è consentita solo in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di vigilanza (Comando Provinciale del CFS e Polizia Provinciale).	
Periodi	Caccia consentita dal 01 ottobre al 15 dicembre 2014.	
Munizioni	Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l'utilizzo di munizioni spezzate con numerazione dei pallini di diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).	

VOLPE

Zona	C1	C2
Modalità	Caccia in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori abilitati dalla Provincia, senza l'ausilio del cane.	
Periodi	Caccia consentita dal 1 ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014	
Munizioni	Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l'utilizzo di munizioni a palla unica.	

COTURNICE

Zona	C1	C2
Modalità	La caccia può essere esercitata solo nei Distretti di gestione e con modalità e prescrizioni previste per il restante territorio regionale al punto B), n. 12, con l'impiego massimo di n. 2 cani da ferma o da cerca	
Periodi	Caccia consentita dal 2 ottobre al 30 novembre 2014 nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica.	
Munizioni	Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l'utilizzo di munizioni spezzate con numerazione dei pallini di diametro non superiore allo 0 (3,9 mm)..	

TUTTE LE ALTRE SPECIE

Zona	C1	C2
Modalità	La caccia può essere esercitata con l'ausilio dei soli cani da ferma o da cerca; è vietato l'ausilio di cani da seguita.	
Periodi	La caccia è consentita a partire dal 1 ottobre 2014, la chiusura per le singole specie è quella prevista nel precedente capo B	
Munizioni	Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l'utilizzo di munizioni spezzate con numerazione dei pallini di diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).	

6. Nelle aree SIC di cui alla successiva tabella in cui è stata accertata la presenza dell'orso bruno (*Ursus Arctos*), è consentita la caccia con le modalità previste per l'area C1 della ZPE del PNALM di cui alla tabella del punto 5. Sono altresì vietati l'allenamento e l'addestramento cani ad eccezione degli istituti faunistici deputati a tale scopo ed individuati nel *Piano Faunistico Venatorio Provinciale*. **Tutti i cani impiegati nell'attività venatoria all'interno dei sotto indicati SIC devono essere stati vaccinati contro il cimurro.**

Vecchio Codice sito Natura 2000	Nuovo Codice sito Natura 2000	DENOMINAZIONE	Provincia
IT7110040	IT7110204	MONTE ROTELLA	AQ
IT7110062	IT7110204	BOSCO CERASOLO-MONTE PUZZILLO	AQ
IT7110094	IT7110205	VALLE DI AMPLERO, MONTE ANNAMUNNA E VALLELONGA solo per la parte esterna alla ZPE	AQ
IT7110095	IT7110205	BOSCHI FRA CIVITA D'ANTINO E MONTE CORNACCHIA solo per la parte esterna alla ZPE	AQ
IT7110053	IT7110205	CHIARANO SPARVERA solo per la parte esterna alla ZPE	
IT7110063	IT7110206	CAMPO FELICE	AQ
IT7110076	IT7110207	MONTE MIDIA, MONTE FAITO, MONTE FONTECELLESE, COLLE DELLA DIFESA	AQ
IT7110077	IT7110207	SERRA SECCA-CIMA VALLEVONA	AQ
IT7110078	IT7110207	MONTE DOGANA, MONTE PADIGLIONE, CESA COTTA	AQ
IT7110079	IT7110207	MONNA ROSA- MONTE VIPERELLA	AQ
IT7110080	IT7110207	MONTE VIGLIO-ZOMPO LO SCHIOPPO PIZZO DETA	AQ
IT7110099	IT7110099	GOLE DEL SAGITTARIO solo per la parte esterna alla ZPE).	AQ
IT7110100	IT7110100	MONTE GENZANA	AQ
IT7110104	IT7110104	CERRETE DI MONTE PAGANO E FEUDOZZO	AQ
	IT7110115	BOSCO DI PAGANELLO	CH
	IT7110212	ABETINA DI ROSELLO E CASCADE DI RIOVERDE	CH

7. Nelle aree SIC indicate di seguito, per la presenza del Lanario o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita alle seguenti specie: Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia.

<i>Codice sito Natura 2000</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>
<i>IT7110091</i>	<i>MONTE ARUNZO E MONTE AREZZO</i>
<i>IT7140117</i>	<i>GINEPRETI A JUNIPERUS MACROCARPA E GOLE DEL TORRENTE RIO SECCO</i>
<i>IT7140212</i>	<i>ABETINA DI ROSELLO E CASCADE DEL RIO VERDE</i>
<i>IT7140214</i>	<i>GOLE DI PENNADOMO E TORRICELLA PELIGNA</i>
<i>IT7110206</i>	<i>MONTE SIRENTE E MONTE VELINO</i>

Inoltre, dal 21 gennaio 2015, nei suddetti siti, l'attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali.

CAPO D) Ammissione agli ATC

I Comitati di Gestione degli ATC, nel rispetto dell'indice di densità venatoria, consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza, l'esercizio della caccia, secondo quanto stabilito dal comma 16 dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni al presente calendario (Allegato A). Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l'ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell'8% per le ammissioni dei cacciatori

fuori regione, possono effettuare ulteriori ammissioni dei cacciatori fuori regione nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell'indice di densità venatoria. I Comitati di Gestione degli ATC, inoltre, possono riservare un ulteriore 2% del carico venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dal comma 16-bis dell'art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni al presente calendario (Allegati B e C).

CAPO E) Allenamento e addestramento cani da caccia e gare cinofile

1. Fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18 della L.R. n. 10/2004 (*Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare cinofile – aree cinofile*), l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, dal 20 agosto 2014 fino al 31 dicembre 2015. L'addestramento e l'allenamento dei cani, nel periodo 20 - 31 agosto 2014, è consentito fino alle ore 14:00;
2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nelle giornate di preapertura del 6 e 7 settembre 2014 sono vietati;
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani nei siti SIC, ad esclusione di quelli indicati al punto 6 del capo C, sono consentiti dal 01 settembre 2014;
4. L'addestramento e l'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.
5. L'addestramento e l'allenamento dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello nelle ZPS sono consentiti solo a decorrere dal 1 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014.
6. Nella ZPE del PNALM e nelle aree SIC in cui è stata accertata la presenza dell'orso bruno (*Ursus arctos*) di cui alla tabella del precedente CAPO C) punto 6 lo svolgimento delle gare cinofile è vincolato al parere favorevole dell'ISPRA.
7. Sono vietati l'allenamento e l'addestramento cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.
8. E' vietato stabilire nelle aree cinofile indici di densità ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di addestramento. Le aree cinofile sono destinate a tutti gli iscritti e ammessi all'ATC nel quale l'area cinofila ricade.

CAPO F) Carniere giornaliero

1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3. dell'art. 26 della L.R. 10/2004, ogni cacciatore, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia, può abbattere due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepre e una sola coturnice, e quindici capi di selvaggina migratoria, di cui dieci colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri e tre beccacce, secondo le indicazioni del successivo punto 3.
2. A ciascun cacciatore è consentito, inoltre, di abbattere un cinghiale per ogni giornata di caccia.
3. Per le specie sottoelencate, si fornisce, di seguito, il carniere giornaliero e il carniere stagionale:
 - quaglia: 5 capi giornalieri e 25 stagionali;
 - beccaccia: 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
 - tortora: 5 capi giornalieri e 20 stagionali;
 - allodola: 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
 - pavoncella: 5 capi giornalieri e 25 stagionali;
 - coturnice: 1 capo giornaliero e, per quanto attiene al carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice;
 - merlo: limitatamente alle giornate del 6, 7 e 21-30 settembre 2014 il carniere giornaliero massimo consentito è di 5 capi.

CAPO G) Obblighi

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett. c) della LR 10/2004, dall'Amministrazione Provinciale

- di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 47 della L.R. n. 10/2004, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.
2. L'Amministrazione Provinciale, all'atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l'ATC di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri ATC regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice.
 3. È fatto obbligo agli ATC predisporre un tesserino di abbattimento unico, valevole per tutto il territorio regionale.
 4. Il cacciatore deve munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino di abbattimento rilasciato, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC presso il quale risulta iscritto. Anche per il cacciatore che abbia rinunciato all'ambito d'iscrizione, il tesserino viene rilasciato dall'ambito di appartenenza (residenza o nascita): entro il 20 febbraio 2015, il cacciatore deve restituire il tesserino di abbattimento allo stesso ATC che ha provveduto alla consegna.
 5. Il cacciatore, prima di iniziare l'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino venatorio regionale, il giorno di caccia.
 6. Eventuali ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate dal cacciatore al termine della giornata di caccia.
 7. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori rivolgono istanza agli ATC, conforme all'accluso modello A (Allegato B)
 8. È fatto obbligo agli ATC l'utilizzo della piattaforma informatica "Artemide" adottata dalla Regione per la trasmissione dei dati di cui al DM 6 novembre 2012.
 9. Entro il termine perentorio del 16 marzo 2015, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell'articolo 28 comma 4 della L.R. 10/2004, la ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC.
 10. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare capi (anche cappello) dotati di adeguata visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti praticano la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un indumento adeguatamente visibile.
 11. Nei distretti di gestione della coturnice, non è consentito l'utilizzo del cane per la caccia ad altre specie prima del 1 ottobre.
 12. I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina.

CAPO H) Tesserino d'abbattimento regionale e piattaforma informatica per la gestione dei dati sugli abbattimenti.

Su tutto il territorio regionale il cacciatore ha l'obbligo di utilizzare il tesserino d'abbattimento unico predisposto dagli Ambiti Territoriali di Caccia.

Il tesserino deve essere consegnato dall'ATC ai cacciatori residenti o iscritti ai sensi dell'art 28, comma 4 L.R. 10/2004, e da quest'ultimi deve essere riconsegnato all'ATC che ha provveduto alla consegna.

L'ATC provvede alla consegna del tesserino anche ai cacciatori residenti che hanno rinunciato all'iscrizione allo stesso e che sono stati ammessi in altri ATC.

Per i cacciatori provenienti da fuori regione, che sono stati ammessi a più ATC, il tesserino deve essere ritirato e riconsegnato in un solo ATC della Regione Abruzzo.

Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d'abbattimento esclusivamente la giornata di caccia effettuata **anche se in essa non si è prodotto alcun abbattimento.**

Il cacciatore deve annotare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l'abbattimento. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l'avvenuto abbattimento per i capi appartenenti a specie stanziali e, nel caso di deposito del capo abbattuto, l'annotazione sul tesserino deve essere cerchiata. Per i capi appartenenti a specie migratorie, il numero dei capi abbattuti

Ufficio Regionale
Rurali
Emigraz
Michele
esca
e n

deve essere annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata, con l'indicazione delle singole specie abbattute.

I cacciatori hanno l'obbligo di restituire il tesserino d'abbattimento entro e non oltre il 20 febbraio 2015.

I cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in forma collettiva possono omettere di segnare sul tesserino di abbattimento il comune di caccia.

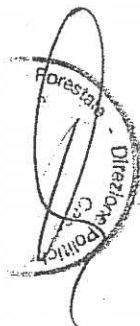
La mancata o ritardata riconsegna, l'errata o incompleta compilazione dei tesserini d'abbattimento (es. indicare soltanto "tordo" invece di "tordo bottaccio" oppure indicare genericamente "migratoria" senza specificare la specie) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 4 lett. r) della L.R. 10/04.

Le Province e gli ATC della Regione Abruzzo hanno l'obbligo di utilizzare la piattaforma informatica, predisposta dalla Direzione Agricoltura e denominata "Artemide", per la raccolta e gestione dei dati degli abbattimenti.

Gli ATC hanno l'obbligo di inserire i dati di abbattimento nella piattaforma informatica entro e non oltre il 10 aprile 2015.

CAPO I) Ulteriori disposizioni

1. Gli atti organizzativi adottati dagli ATC ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei precedenti capi vanno adottati, ove non diversamente specificato, entro la prima decade di agosto 2014 e vanno inviati alla Provincia territorialmente competente entro 10 gg. dalla loro emissione.
2. Entro lo stesso termine, gli atti organizzativi adottati dagli ATC, unitamente alla modulistica che li accompagna, sono trasmessi, a cura degli ATC stessi, alla Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione, che provvede a renderli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/caccia/.
3. E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'ISPRA - (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia - Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.
4. E' vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale.
5. E' vietata l'attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo B) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, anche non ghiacciati, e fino ad una distanza inferiore a metri 100 dalle loro rive e/o argini.
6. E' altresì vietata l'attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge 353/2000.
7. Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/2004, non è consentita la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone.
8. E' fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.
9. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, della L.R. n. 10/2004, le Province hanno facoltà di vietare l'esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza turistica.
10. Le Province, ai sensi dell'art. 43, comma 12, della L.R. n. 10/2004, rendono note le aree del proprio territorio provinciale in cui l'attività venatoria è consentita in forma programmata, le aree destinate alla gestione venatoria privata e quelle dove l'esercizio venatorio è precluso.
11. L'utilizzo del cane da seguita è disciplinato dalle Amministrazioni provinciali con apposite disposizioni secondo i periodi e le modalità indicate nel presente calendario, in relazione alle specie interessate.
12. In corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale, non è consentita nessuna forma di caccia.
13. E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall'area stessa.



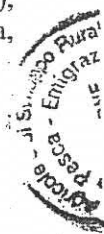
14. E' inoltre vietato l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani", ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (*Milvus milvus*) e nei Comuni nel cui territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (*Gyps fulvus*): Acciano, Aielli, Avezzano, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Castelvechio Subequo, Celano, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucori, Magliano dei marsi, Massa d'Albe, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pereto, Piscina, Tagliacozzo, Tornimparte.
15. Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda l'utilizzo, nelle armi rigate, delle munizioni prive di piombo.
16. Dal 21 gennaio, l'attività venatoria può essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici. Inoltre, considerato che tale periodo corrisponde all'inizio delle attività riproduttive di alcuni rapaci rupicoli, gli appostamenti non possono essere collocati ad una distanza inferiore a 500 metri dalle pareti rocciose.

CAPO L) Riserva

La Regione si riserva di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dell'art. 44, comma 1, della L.R. 10/2004.

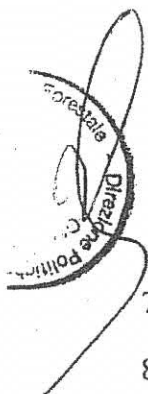
CAPO M) Rinvio

Per quanto non espressamente specificato o in contrasto con il presente calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale. In particolare le violazioni del presente calendario non altrimenti sanzionate ai sensi dell'art. 53, 4° comma, lettere da a) a q), sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lett. r) del medesimo comma, commisurata all'importo ivi specificato.



Allegato A

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
2. Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme all'accluso modello A), a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L'ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, e.mail o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
3. L'ATC accoglie le istanze nell'ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
4. Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
5. Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all'ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
6. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
 - ATC L'Aquila "01L"
 - ATC Avezzano "02L"
 - ATC Barisciano "03L"
 - ATC Subequano "04L"
 - ATC Sulmona "05L"
 - ATC Roveto-Carseolano "06L"
 - ATC Pescara "07L"
 - ATC Chetino-Lancianese "08L"
 - ATC Vastese "09L"
 - ATC Salinello "10L"
 - ATC Vomano "11L"
7. L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.
8. I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile 2015.



Allegato B

MODELLO A

Al PRESIDENTE dell'ATC

.....
.....

OGGETTO: comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all'art. 28, comma 16, L.R. 28.01.2004, n. 10.

Il/La sottoscritto/a nato/a
il e residente a
in Via n., tel., e-mail
....., iscritto/a all'ambito territoriale di caccia
denominato.....
licenza di porto di fucile n.

COMUNICA

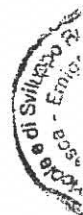
che usufruirà, previo avviso formalmente recapitato da codesto ATC, di uno/due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati, con l'obbligo di esibire l'autorizzazione dell'ATC su richiesta degli addetti preposti al controllo:

.....
A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:

- | | |
|---|--------------|
| 1. ATC L'Aquila - giornate | Codice "01L" |
| 2. ATC Avezzano - giornate..... | Codice "02L" |
| 3. ATC Barisciano - giornate | Codice "03L" |
| 4. ATC Subequano - giornate..... | Codice "04L" |
| 5. ATC Sulmona - giornate..... | Codice "05L" |
| 6. ATC Roveto-Carseolano - giornate | Codice "06L" |
| 7. ATC Pescara - giornate..... | Codice "07L" |
| 8. ATC Chetino-Lancianese - giornate..... | Codice "08L" |
| 9. ATC Vastese - giornate..... | Codice "09L" |
| 10. ATC Salinello - giornate..... | Codice "10L" |
| 11. ATC Vomano - giornate..... | Codice "11L" |

data.....

firma



Allegato C

1. Al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 28, comma 16 della L.R. 10/04, introdotto dall'art. 106, comma 2, della L.R. 6/2005, il Comitato di Gestione degli ATC dovrà disciplinare le modalità di presentazione delle istanze, quelle di comunicazione dell'avvenuta ammissione, l'entità della quota giornaliera per la fruizione del diritto nel limite massimo di € 15,00, le modalità di pagamento di detto importo.
2. Gli ATC hanno l'obbligo di comunicare con posta elettronica alla Polizia Provinciale ed al Comando Provinciale del CFS della rispettiva Provincia l'elenco nominativo dei cacciatori ammessi ad usufruire dei permessi giornalieri almeno il giorno antecedente alla fruizione di essi. Nel caso in cui le domande per le ammissioni giornaliere superino la disponibilità dei posti, ai fini della selezione trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 dell'art. 28, L.R. 10/04.
3. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
 - ATC L'Aquila "01B"
 - ATC Avezzano "02B"
 - ATC Barisciano "03B"
 - ATC Subequano "04B"
 - ATC Sulmona "05B"
 - ATC Roveto-Carseolano "06B"
 - ATC Pescara "07B"
 - ATC Chetino-Lancianese "08B"
 - ATC Vastese "09B"
 - ATC Salinello "10B"
 - ATC Vomano "11B"

le - Forestale - Direzione Provinciale

Allegato D

TABELLA ORARI CONVENZIONALI

GLI ORARI INDICATI SONO STATI CALCOLATI IN RIFERIMENTO ALL'ORA SOLARE; PERTANTO PER I PERIODI IN CUI VIGE L'ORA LEGALE OCCORRE CONSIDERARE LE OPPORTUNE MODIFICHE

	Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Gennaio		Febbraio	
Giorno	ora inizio	ora fine	ora inizio	ora fine	ora inizio	ora fine	ora inizio	ora fine	ora inizio	ora fine	ora inizio	ora fine
1			05:02	17:44	05:40	16:56	06:15	16:30	06:36	16:39	06:22	17:14
2			05:05	17:42	05:41	16:54	06:15	16:30	06:36	16:40	06:21	17:15
3			05:06	17:40	05:42	16:55	06:17	16:30	06:36	16:41	06:20	17:15
4			05:07	17:38	05:44	16:52	06:18	16:30	06:36	16:42	06:19	17:18
5			05:09	17:37	05:45	16:50	06:19	16:30	06:36	16:43	06:18	17:19
6	04:36	18:40	05:10	17:35	05:46	16:50	06:20	16:30	06:36	16:44	06:17	17:21
7	04:37	18:39	05:11	17:33	05:47	16:48	06:21	16:30	06:36	16:45	06:15	17:22
8			05:12	17:32	05:49	16:47	06:22	16:29	06:36	16:46	06:15	17:23
9			05:13	17:30	05:50	16:46	06:24	16:29	06:36	16:47		
10			05:14	17:28	05:51	16:45	06:24	16:29	06:36	16:48		
11			05:15	17:27	05:52	16:44	06:25	16:29	06:36	16:49		
12			05:15	17:25	05:54	16:43	06:26	16:30	06:35	16:50		
13			05:17	17:23	05:55	16:42	06:27	16:30	06:35	16:51		
14			05:19	17:21	05:56	16:41	06:27	16:30	06:35	16:52		
15			05:20	17:20	05:57	16:40	06:28	16:30	06:34	16:53		
16			05:21	17:19	05:57	16:40	06:29	16:30	06:34	16:54		
17			05:22	17:18	05:58	16:39	06:29	16:30	06:33	16:55		
18			05:24	17:15	06:01	16:38	06:30	16:30	06:33	16:57		
19			05:25	17:14	06:01	16:38	06:30	16:30	06:32	16:58		
20			05:27	17:12	06:02	16:37	06:32	16:30	06:30	16:59		
21	04:54	18:01	05:27	17:11	06:03	16:36	06:32	16:32	06:30	17:00		
22	04:55	17:59	05:28	17:09	06:06	16:35	06:32	16:32	06:30	17:02		
23	04:52	17:57	05:29	17:08	06:06	16:35	06:33	16:33	06:30	17:03		
24	04:57	17:56	05:30	17:07	06:07	16:34	06:33	16:33	06:29	17:04		
25	04:58	17:54	05:30	17:05	06:09	16:34	06:34	16:34	06:29	17:05		
26	04:59	17:52	05:33	17:04	06:09	16:33	06:34	16:35	06:28	17:07		
27	05:00	17:50	05:34	17:02	06:10	16:33	06:35	16:36	06:27	17:08		
28	05:01	17:49	05:35	17:01	06:12	16:32	06:35	16:36	06:26	17:09		
29	05:02	17:47	05:36	17:00	06:14	16:32	06:35	16:37	06:25	17:10		
30	05:03	17:45	05:37	16:58	06:14	16:30	06:36	16:37	06:24	17:12		
31			05:39	16:57			06:36	16:38	06:23	17:12		